

## Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate

Sono 24 i quesiti a cui la **circolare 9/E/2021**, emanata dall'Agenzia delle Entrate, dà una risposta, eliminando così ogni dubbio relativamente la **nuova disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali**.

In rassegna i temi trattati sotto forma di responso, che attengono i seguenti profili dell'agevolazione:

- **ambito applicativo soggettivo**
- **ammissibilità delle reti d'impresa;**
- **esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**, con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
- **ammissibilità all'agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa**, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;
- **ambito applicativo oggettivo**
- **ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di *leasing*** anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e *leasing*;
- **ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro**, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;
- **ambito applicativo temporale:**
- **coordinamento tra L. 160/2019 e L. 178/2020**, con rilevanza della **data del 15.11.2020** come spartiacque tra le due discipline;
- **quantificazione del credito d'imposta**
- **indicazioni circa le modalità di determinazione del credito d'imposta per le reti d'impresa**, distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
- **rilevanza dell'Iva totalmente indetraibile** ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) ovvero per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'[articolo 36-bis D.P.R. 633/1972](#); **irrilevanza dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata**;
- **rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
- **irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in *leasing***, come diretta conseguenza dell'ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;
- **modalità di fruizione**
- **applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva) anche agli esercenti arti e professioni**;
- **rilevanza del Durc regolare in corso di validità all'atto di ciascuna compensazione** e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
- **possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza limiti temporali;
- **natura facoltativa della compensazione in un'unica quota**, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro

nel periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene ex [articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) e per beni materiali ordinari ex [articolo 1, comma 1059-bis, L. 178/2020](#);

- **effetti dell'interconnessione tardiva**, sintetizzabili nello **slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena** senza limiti di tempo per effettuare l'interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
- **compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all'apposizione del visto di conformità**;
- **trasferibilità del credito in capo al dante causa** in presenza di **operazioni straordinarie** che comportino il **trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale**;
- **trasferibilità del credito del *de cuius* in capo agli eredi** previa prosecuzione della medesima attività d'impresa;
- **trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare**;
- **trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa** che abbia optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#);
- **cumulabilità**
- indicazione del **procedimento** da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;
- **meccanismo di *recapture***
- applicazione del *recapture* in caso di **mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del *recapture* nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di *sale and lease back*;
- **disapplicazione del *recapture* in caso di furto del bene** comprovato da denuncia alle Autorità;
- **obblighi documentali**
- **possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi** secondo le modalità indicate nelle [risposte agli interpelli AdE n. 438 e 439/2020](#).

Si evidenzia ora le spiegazioni più rilevanti affrontate dalla circolare:

Viene sciolto ogni dubbio riguardo le modalità di coordinamento tra disciplina previgente **ex L.160/2019** e

Attuale ex **L.178/2020**;

Prevale la tesi secondo la quale gli **investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020**, comprese le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, rimangono legati alla **disciplina previgente della 160/2019**.

Mentre diventano assoggettati alla nuova disciplina **della L.178/2020**, gli investimenti effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2022**, incluse le prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti entro il 30.06.2023.

E' inoltre convalidata la **possibilità di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza alcun limite di tempo. La ripartizione in tre quote è la risposta all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali.

In materia di Mezzogiorno, è convalidata anche per **il credito d'imposta investimenti in beni strumentali, la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori.**

L'imputazione ai soci o collaboratori è fatta **in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, nonché da quella dei soci o collaboratori.**